

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Prot. n. 4_381_GIUSTIZIA

Roma, 22 aprile 2010

[Info Giustizia n. 36](#)

**PERSONALE GIUDIZIARIO RISARCIMENTO DANNI
MANCATA RIQUALIFICAZIONE
UN'ALTRA VITTORIA DELL'UGL**

Un'altra vittoria della UGL in riferimento al ricorso per risarcimento danni causato dalla mancata riqualificazione.

Insieme alla via giudiziaria stiamo percorrendo anche quella degli incontri con i Parlamentari.

Noterete che per un gruppo di ricorrenti il ricorso è stato rigettato per difetto di giurisdizione e per un altro piccolo gruppo per carenza di legittimazione attiva, per entrambi i gruppi questa O.S. è pronta a proporre Appello.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347.0662930)

**ISCRIVITI E CANDIDATI NELLE LISTE UGL RSU 2010 PER
DETERMINARE LA NUOVA RAPPRESENTATIVITA'**

**I PUBBLICI DIPENDENTI NON SONO UN COSTO, MA UNA RISORSA PER
RILANCIARE IL NOSTRO "SISTEMA PAESE" . PER L'UGL E' OCCORRE
PIANIFICARE UNA FORMAZIONE PERMANENTE CHE CONSENTA IL RECUPERO
DI EFFICIENZA, EFFICACIA E COMPETIVITA' DEI SERVIZI PUBBLICI**

6763/2010

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 17-3-10 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°124083/2009 R.G. vertente

TRA

h'

- RICORRENTI -

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Ministero della Giustizia, in persona del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula, 70, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina Di Maio, funzionario in servizio presso l'Ufficio Contenzioso, per designazione in atti, conferita in forza dell' art. 417 *bis* c.p.c., novellato dall'art. 19 co. 17 D.Lgs 29.10.1998 n. 387

- RESISTENTE -

Oggetto: pubblico impiego - riconoscimento diritto a percorso di riqualificazione - condanna al risarcimento danno

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato gli istanti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia interessati alla partecipazione a una delle 18 procedure di selezione professionale dirette alla riqualificazione del personale per passaggi interni di area e tra aree pubblicati sul Bollettino Ufficiale dello stesso Ministero n°3 del 15.2.2001, argomentato in merito alla colpevole inerzia protratta per quasi un decennio del dicastero convenuto che tali percorsi non aveva completato, concludevano chiedendo accertata la responsabilità del Ministero della Giustizia per il comportamento di inerzia descritto, condannare il medesimo al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento del danno conseguente, della somma corrispondente alle differenze retributive, a ciascuno spettanti, tra la posizione economica attualmente posseduta e quella immediatamente superiore, ridotta nella misura del 70% o in quella diversa ritenuta dal Tribunale; in subordine, condannare lo stesso Ministero a corrispondere loro, sempre a titolo di risarcimento, la somma diversa ritenuta dal Tribunale secondo equità; in ogni caso con decorrenza dal 20/3/2003, o, dalla data diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, vinte le spese da distrarsi.

Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero della Giustizia sollevando in via preliminare: eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento ai ricorrenti che avevano chiesto di partecipare alle selezioni per il passaggio da un'area funzionale all'altra; eccezione di inammissibilità della domanda dei ricorrenti F

per difetto di interesse ad agire; eccezione di incompetenza territoriale con riferimento alle ricorrenti I per essere competente, rispettivamente, il Tribunale di Latina e quello di Civitavecchia; eccezione di prescritto del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. o in subordine, dichiarare prescritta la richiesta risarcitoria negli ulteriori limiti indicati.

Nel merito osservava che il mancato completamento delle procedure di riqualificazione era da addebitarsi a numerose pronunce giurisdizionali dei giudici ordinari e amministrativi che avevano in più occasioni provveduto a sospendere le procedure medesime ovvero a ritenerle illegittime e quindi annullarle. In merito aggiungeva che in data 9 novembre 2006 era stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa al fine di attivare procedure di progressione semplificate ed accelerate. Affermava, pertanto, che alcuna responsabilità poteva essere addebitata all'amministrazione per il mancato completamento della procedura di riqualificazione, in quanto, attivando le stesse, avrebbe violato le numerose pronunce giudiziarie intervenute sulla procedura medesima, per cui i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto al risarcimento dei danni neppure a titolo di perdita di chance. Rilevava infine che i ricorrenti avevano percepito importi a titolo di premi di produttività attraverso l'utilizzazione di somme originariamente accantonate proprio per finanziare

i passaggi di qualifica, somme che non avrebbero percepito se le procedure di riqualificazione si fossero concluse, per cui, in ipotesi di accoglimento della domanda, eccedeva in compensazione tali somme.

Concludeva quindi chiedendo, previo accoglimento delle eccezioni preliminari: in via principale nel merito il rigetto delle domande proposte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, sempre nel merito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, compensare il *quantum* con le somme percepite dagli stessi a titolo di premio di produttività collettiva nei periodi dedotti in giudizio.

Coacceso termine per note, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata sollevata in via preliminare dalla convenuta eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia relativamente ai ricorrenti nell'area funzionale A, posizione economica A1 F

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

che, quali ufficiali giudiziari B3 o B3 super o esperti informatici B3 o cancellieri B3, hanno chiesto di partecipare al corso - concorso per ufficiale giudiziario C1 ovvero cancelliere C2 o ancora esperto informatico C1.

Ha sostenuto la difesa degli istanti in sede di note onde contrastare l'eccezione che nella fattispecie in esame non si discute della legittimità di procedere per l'assunzione di pubblici dipendenti ma di semplice progressione degli stessi nel rapporto di pubblico impiego già instaurato così che il riferimento della controparte a procedure di corso - concorso sarebbe inesatto, trattandosi, invece, di mere selezioni interne. Inoltre, ha fatto osservare la difesa, la domanda attrice non verte neppure sulla legittimità delle procedure di selezione come sopra specificate ma sulla richiesta di risarcimento per preteso inadempimento del Ministero della Giustizia, il quale ha mancato di attivare ovvero di concludere le procedure di riqualificazione del personale previste dal CCNL Ministeri 1998/2001 e dal successivo CCNI del 5/4/2000. Non vi sarebbe quindi dubbio, ha sostenuto, che in subiecta materia sussista la competenza a conoscere del giudice ordinario.

Le deduzioni da ultimo formulate non si ritiene possano essere accolte.
In primis si rileva che il procedimento di riqualificazione per come individuato dalla normativa invocata costituisce in fatto sull'altro che una tipologia di "concorso interno", terminologia forse non esplicitamente utilizzata solo per non incorrere negli strali della Corte Costituzionale che tale tipo di

Q1

procedure selettive ebbe già ad additare come illegittime in ragione dell'esclusione totale della possibilità di partecipazione di esterni.

Osserva per altro verso l'Ufficio che l'accertamento del diritto al risarcimento danni per omessa conclusione dei corsi di riqualificazione per l'accesso alla categoria superiore ha per i ricorrenti sopra indicati quale necessario presupposto logico-giuridico, l'accertamento in via incidentale della violazione del loro diritto all'accesso ad area professionale diversa da quella di appartenenza, rispettivamente area B ed area C. Diritto al passaggio tra aree con procedura selettiva che rientra pacificamente nell'ambito della giurisdizione amministrativa, attecchendosi la giurisdizione ordinaria come meramente residuale, in quanto relativa a procedure selettive-concorsi per soli candidati interni che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale (Cass. S.U. nn.12221/2006, 3717/2007, 23439/2007). Riguardo alla devoluzione al giudice amministrativo delle procedure per il passaggio da un'area ad un'altra si veda Cass. n.363/2006.

Ad ulteriormente confutare la tesi attorea si osserva, ancora, che a seguito della riforma della giustizia amministrativa, ex art. 7 L.205/2000, il giudice amministrativo ha giurisdizione anche in materia di risarcimento del danno ingiusto.

Si ritiene per tali motivi che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione ai nominativi indicati sia fondata.

Ancora in via preliminare ha sollevato la difesa del dicastero eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sign.ri F

per non aver i medesimi chiesto di partecipare alle selezioni in argomento.

Ha contestato la difesa degli istanti in sede di note l'efficacia probatoria delle note depositate in quanto formate dalla stessa parte che intende avvalersene. Ha poi comunque sostenuto che essendo mutati per le intervenute pronunce giurisdizionali i presupposti per l'ammissione alla riqualificazione, l'interesse ad agire sussiste anche per coloro che non avessero presentato domanda alla stregua dei progressi criteri di selezione in quanto anch'essi lesi dal comportamento inadempiente del Ministero della Giustizia.

Osserva l'Ufficio che era onere dei ricorrenti provare i presupposti della domanda e, come è evidente, si può parlare di diritto al risarcimento del danno da perdita di chances se una chance al passaggio di qualifica c'era, circostanza quest'ultima certamente esclusa in ipotesi di mancata presentazione della domanda di partecipazione alle procedure selettive. Né appare pertinente l'eccezione secondo cui le pronunce giurisprudenziali avrebbero inciso sui presupposti per l'ammissione ai percorsi di riqualificazione così parificando la situazione di chi domanda aveva fatto e di chi non vi aveva proceduto atteso che il mutamento dei parametri di valutazione avrebbe al più inciso sulla graduatoria di ammissione al percorso (percentuale di chances), redatta comunque tra i soli richiedenti.

Anche tale eccezione deve quindi essere senz'altro accolta.

Sempre in via preliminare ha sollevato il Ministero eccezione di incompetenza territoriale con riferimento alle ricorrenze x art. 428, comma 1, c.p.c.
prestando lo medesimo servizio, rispettivamente, nell'Ufficio NEP di Terracina, sezione distaccata del Tribunale di Latina e nell'Ufficio Unico presso il Tribunale di Civitavecchia.

Anche per tale assunto ha contestato la difesa avversaria l'efficacia probatoria delle note personali redatte dal Ministero, ciò tenuto conto che l'autocertificazione contenuta nelle schede personali allegata al fascicolo di parte ricorrente attestava per entrambe l'incarico presso la Corte di Appello di Roma. Osserva l'Ufficio che le autocertificazioni in atti delle signore risalgono
rispettivamente al 21.2.2008 ed al 18.3.2008 e quindi ineriscono a periodo successivo e più prossimo al deposito del ricorso rispetto ai provvedimenti di assegnazione alle sedi di Terracina e Civitavecchia entrambi risalenti al 1996 a cui la documentazione del Ministero fa riferimento (vedi doc.18 quinquies agli atti) onde per cui l'eccezione dev'essere rigettata.

Per amor di completezza si rileva che la documentazione redatta dal Ministero risulta non dar rilievo a provvedimenti temporanei di assegnazione ad altra sede (distacco o comando), i quali viceversa possono aver interessato le due lavoratrici in esame ed inciso di conseguenza sulla competenza territoriale fissata ex art.413 comma 5 c.p.c. dalla sede a cui il dipendente è effettivamente addetto al momento della proposizione della domanda (la Pitzalis ad esempio precisa che la sede a cui è addetta è la Corte d'Appello di Roma poiché ivi "distaccata da Terracina").

Nel merito la domanda formulata dai restanti ricorrenti è parzialmente fondata ed in tale misura dev'essere accolta.

Agiscono gli istanti per l'accertamento dell'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro il quale avrebbe ommesso di portare a compimento le procedure di riqualificazione precludendo loro la possibilità di un avanzamento in carriera.

In linea di principio le argomentazioni dei ricorrenti sono certamente condivisibili. Se è vero, infatti, che non vi è uno specifico obbligo contrattuale di ultimare le procedure di selezione entro un tempo predeterminato, pur tuttavia si conviene nell'affermare con la difesa dei ricorrenti che nel momento in cui il datore di lavoro manifesta la volontà di avviare una procedura di riqualificazione, espressamente prevista dal CCNL di settore, ha l'onere di portare a conclusione la stessa.

Pertanto, la mancata esecuzione di un impegno contrattualmente assunto dal datore di lavoro per un lasso di tempo considerevole, come certamente quello di specie, pur in assenza di vincoli temporali esattamente determinati, certamente può, in astratto, configurarsi quale condotta posta in essere in violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

In presenza di un evidente inadempimento contrattuale, consistente nella mancata esecuzione dell'impegno a porre in essere le procedure di riqualificazione professionale indicate, spetta al datore di lavoro, sulla base degli ordinari principi in materia di adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 1218 c.c., provare di non avere potuto adempiere per una causa a lui non imputabile.

Il Ministero convenuto giustifica il ritardo con l'adozione di numerosi provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sulla possibilità di concludere le procedure, avendo tali interventi annullato o sospeso la procedura, ovvero aumentato il numero dei partecipanti o rimodulato le graduatorie.

Si deve in primo luogo fare riferimento alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10 ottobre 2002 (vedi documento n. 6 allegato al fascicolo del Ministero), di cui non si conosce l'esito definitivo, con la quale non solo è stato dichiarato illegittimo l'avviso di selezione interna per direttore di cancelleria area C posizione economica C3, ma sono stati annullati i criteri generali disciplinanti la selezione all'interno delle aree contenute nel contratto integrativo 1998-2001, criteri che hanno dato origine alle procedure che costituiscono oggetto del presente ricorso.

Seppure possa essere ritenuto anomalo un provvedimento che abbia inciso sulla sfera giuridica di soggetti estranei a quello specifico processo senza che sia stato integrato il contraddittorio con gli stessi, non può essere posto in dubbio che la pronuncia con la quale sono stati annullati i criteri generali validi per tutte le procedure selettive possa avere avuto riflessi negativi su tutte le procedure concorsuali e non esclusivamente sulla procedura concorsuale che ha costituito oggetto di quello specifico giudizio. Di analogo tenore la sentenza del Tribunale di Enna del 7.10.2006 con la quale veniva dichiarata la nullità degli avvisi di selezione dei criteri stabiliti dal contratto integrativo sottoscritto in data 5.4.2000.

Al fine di superare la situazione di stallo ed incertezza che si era determinata in riferimento alle procedure di riqualificazione professionale in data 14 ottobre 2003 il Ministero della Giustizia e le organizzazioni sindacali convenivano sull'improcrastinabile necessità di portare a compimento le procedure di riqualificazione del personale bloccate da oltre due anni ed avevano sostanzialmente ridefinito alcuni criteri per l'espletamento delle selezioni, prevedendo la possibilità di partecipare ad un solo percorso formativo con il conseguente obbligo di esercitare l'opzione, la rielaborazione delle graduatorie, l'aumento del 100% del numero dei posti disponibili e la rimodulazione dei percorsi formativi.

In attuazione degli accordi con le parti sindacali era stata rielaborata una nuova graduatoria per l'ammissione al percorso formativo per la posizione economica C2 figura professionale di ufficiale giudiziario per il distretto di Roma pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero del 31 marzo 2004

(vedi documento n.28 allegato al fascicolo ricorrenti). Da questo momento, pertanto, iniziava una nuova fase procedurale che avrebbe dovuto portare all'espletamento, secondo i nuovi criteri assunti con le organizzazioni sindacali, dei percorsi formativi in questione.

Tuttavia, con sentenza del Tar Lazio del 14 luglio 2004 veniva annullato il bando di selezione e tutti gli atti conseguenti relativi al passaggio alla posizione economica C3 per il profilo di direttore di cancelleria mentre con ordinanza del Tar Lazio del 2 febbraio 2005, emessa in un giudizio avente ad oggetto l'annullamento della graduatoria relativa al passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione economica C2 profilo di cancelliere, era disposta la sospensione della procedura selettiva; con sentenza della Corte di Appello dell'Aquila del 3 ottobre 2007 veniva confermata una sentenza del Tribunale di Teramo del 13 giugno 2003 con la quale si annullava la procedura di selezione relativa al passaggio alla posizione economica C3 nel profilo di direttore di cancelleria.

Tali provvedimenti hanno certamente inciso anche sulle restanti procedure di riqualificazione in quanto da un lato il C.C.N.L. integrativo del 5 aprile 2000 nel protocollo di intesa sulla riqualificazione del personale, disponeva che prima si sarebbe proceduto alla copertura dei posti vacanti nella posizione economica C3 e poi, sulla base dei posti nel frattempo resisi vacanti, alla copertura delle ulteriori posizioni, dall'altro perché le modalità del passaggio all'interno dell'area tra una posizione economica e l'altra non era diversa da quella del profilo di ufficiale giudiziario.

Infine, il Ministero e le organizzazioni sindacali in data 9 novembre 2006 hanno stipulato un protocollo d'intesa al fine di attivare procedure di progressione in carriera semplificate. Nel suddetto protocollo d'intesa sia la parte pubblica che quella sindacale, preso atto dell'oggettiva impossibilità di portare ad esecuzione le procedure di riqualificazione come statuito nel 2001 e nel 2003, si sono impegnate a configurare un nuovo assetto normativo che rendesse finalmente realizzabile il passaggio tra le aree e quello, per la parte che qui rileva, tra le posizioni economiche nell'ambito della medesima area.

Ritiene l'Ufficio che la circostanza che nel novembre del 2006 sia stato sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla progressione professionale del personale ministeriale dimostri che è stato necessario provvedere a dare un nuovo impulso alla riqualificazione del personale del comparto giustizia. Impulso che si sarebbe dovuto concretizzare nella presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro, nel reperimento delle risorse finanziarie e nella prosecuzione del negoziato sulla definizione dei criteri per la progressione del personale con valutazione in base a criteri oggettivi, per la ridefinizione di ciascuna posizione professionale.

Alla luce della ricostruzione cronologica delle vicende che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, le procedure di riqualificazione in oggetto, con particolare riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sulla stessa e agli accordi sindacali attraverso cui l'amministrazione ha provato ad individuare modalità che consentissero la definizione dei percorsi formativi, si deve escludere che il lasso temporale trascorso dalla prima pubblicazione delle graduatorie sino al novembre 2006, possa essere imputato a condotta inerte o negligente dell'amministrazione, dovendosi viceversa concludere che il diritto dei ricorrenti al regolare espletamento delle procedure di riqualificazione sia rimasto insoddisfatto a seguito di disposizioni dell'autorità giudiziaria alle quali il Ministero non poteva non ottemperare.

Né la responsabilità del Ministero potrebbe essere individuata nell'aver predisposto una situazione tale da determinare continui ricorsi giurisdizionali sia perché non si è dato atto di alcuna pronuncia che abbia definitivamente individuato sul punto una responsabilità dell'amministrazione, sia perché le procedure selettive sono il frutto di previsioni contrattuali, come tali non imputabili unicamente alla parte datoriale.

E riguardo all'ormai abbondante triennio che ci distanzia dall'accordo del 6 novembre 2006?

Ha dedotto il Ministero riguardo all'iniziativa posta in essere dall'Amministrazione tramite il disegno di legge di iniziativa governativa n.2873, presentato dal Guardasigilli il 5 luglio 2007 alla Camera dei Deputati, avente ad oggetto "Istituzione dell'ufficio del processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile" disegno non convertito e decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento della Camera.

Tale disegno di legge disponeva all'art.5 che nel triennio 2007-2009 l'assunzione tramite pubblico concorso rivolto all'esterno di un contingente massimo di 2800 unità di personale area C posizione economica C1 da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e contestualmente l'assunzione di personale medesima posizione economica attraverso progressioni professionali verticali da personale proveniente dall'area B posizione economica B1. Analoga disposizione relativa alla progressione verticale era prevista dall'area A all'area B1.

Articolo poi ripreso dall'emendamento governativo (pure questo non convertito) al D.D.L. 3324/C (cd. Decreto milleproroghe) presentato il 31 dicembre 2007, che prevedeva l'aggiunta dopo l'art. 14 quinquies, dell'art. 14 sexies, riproducente il testo dei primi 5 articoli del disegno di legge n. 2873 cit.

Ha infine dedotto il Ministero che "Al momento, in applicazione dell'art. 74, comma 1, del D.L. 112/08 concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito in L.133/08, sono in corso di definizione le nuove dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria. Ricorda per altro l'Ufficio che in base al comma 5 del medesimo art.74 "Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 (ridefinizione in ribasso percentuale delle dotazioni organiche) le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Orbene che alla data di entrata in vigore del decreto in questione le procedure concorsuali interne di cui è causa fossero state per lo meno avviate non è in discussione. E' infatti la stessa amministrazione nel proprio atto difensivo a riferire che ella "ha avviato le procedure di selezione professionale interna all'area C, B, A e le procedure di corso-concorso per il passaggio dall'area funzionale B alla posizione economica C1 e dall'area A alla posizione economica B1" fornendo altresì gli estremi degli avvisi pubblicati sui Bollettini Ufficiali del Ministero della Giustizia (vedi pag.6 comparsa ultimo e penultimo paragrafo).

Inoltre la circostanza che il Ministero ammetta che sono in corso di definizione le nuove dotazioni organiche certamente autorizza a considerare allo stato vigenti, ex comma 5 cit., quelle alla data del 30.6.2008.

Né potrebbe invocare il dicastero il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo di cui al comma 6 stesso articolo atteso che, trattandosi (per quel che qui è giurisdizione) di passaggi all'interno della medesima area, si verto in tema di procedimenti di riqualificazione che implicano esclusivamente il passaggio a fascia retributiva più elevata sicchè la progressione appare estranea alle procedure di assunzione di cui all'art.63 comma 4 D. Lgs. 165/2001 (Case. n°10419/2006).

Se ne deve dedurre che colpevolmente, quanto meno dal 25.6.2008 (data di entrata in vigore del decreto legge in questione), l'amministrazione non ha ancora proceduto ai concorsi per progressione selettiva verticale. Ciò tenuto conto del tenore del protocollo d'intesa del 2006 nel quale le parti, dato atto della mancata attuazione per il dicastero convenuto delle procedure di riqualificazione che avevano visto interessato il restante personale del comparto Ministeri, avevano concordato sulla "necessità" di attivazione di procedure di progressione professionale "semplificate ed accelerate" che interessassero "tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria". Tempi contingentati sottolineati dal fatto che l'impegno dell'amministrazione era alla presentazione di un disegno di legge entro 90 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo e all'immediata prosecuzione di un tavolo negoziale diretto tra l'altro a "monitorare periodicamente il processo legislativo ed organizzativo avviato anche al fine di realizzare la contestualità delle procedure di progressione..".

Da tale data si ritiene quindi sussista un danno da perdita di chances imputabile alla convenuta la quale non ha dedotto né provato di essersi attivata con le OO.SS. per il completamento delle procedure in esame.

Danno percentualmente individuato in ricorso nella misura, indistinta per le tre aree, del 30%, così calcolata la proporzione tra numero dei posti disponibili per ciascuna riqualificazione ed aventi diritto alla partecipazione alla riqualificazione.

Riguardo all'indicazione della suddetta percentuale il Ministero, non contestando specificatamente che tale sia la proporzione tra posti e aspiranti, ha eccepito che la medesima possa essere adottata per gli appartenenti alle aree A e B giacchè l'espletamento delle procedure che interessavano gli istanti a queste appartenenti "sarebbe avvenuto solo dopo la conclusione delle procedure per le posizioni economiche superiori".

Riteuta quindi corretta la percentuale indicata per l'area C, osserva l'Ufficio che tale eccezione, seppur fondata, non implica comunque l'azzeramento delle chances degli appartenenti alle aree B ed A. Per tale ragione, sussistendo certamente una perdita di chance anche per questi ultimi ma evidenziandosi impossibile una sua matematica quantificazione, equitativamente si ritiene di individuare il danno subito dagli appartenenti a tali aree nella misura del 20%, ulteriormente aumentata per loro l'alea a cui sono sottoposti in ragione dell'incerto risultato delle procedure interessanti l'area C.

La data di decorrenza del diritto al risarcimento danno esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata.

Infine, riguardo all'eccezione di compensazione per percezione FUA ha sostenuto la difesa del Ministero che lo stesso protocollo d'intesa n° 2 al CCIL del 5 aprile 2000 evidenziava come le parti avevano convenuto che fossero a carico del fondo unico di amministrazione di cui all'articolo 31 CCNL 16/5/1995, i "passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale" (articolo 32, comma 2, CCNL oltre a quanto previsto dalla L. finanziaria 2000) e che, non essendo andate a buon fine le procedure, tali risorse erano state distribuite a pioggia a tutti i dipendenti in ragione "del numero di giornate di effettivo servizio", onde per cui nessun deperimento era derivato agli istanti dalla mancata riqualificazione.

Osserva l'Ufficio che oggetto di condanna non sono differenze retributive ma il risarcimento derivante dalla mancata riqualificazione professionale onde per cui la circostanza che gli istanti abbiano ricevuto o meno somme a titolo di "premi produttività collettiva" non ha alcun rilievo nella determinazione del danno né può essere oggetto di compensazione attesa la natura del tutto eterogenea dei crediti in questione. In altre parole il danno subito alla professionalità esiste a prescindere dalla percezione del premio in esame ed il fatto che il premio sia stato quantificato in una misura percentuale dello stipendio costituisce solo un parametro convenzionale (e come tale sostituibile da altri seppur più desueti) cui agganciarne la quantificazione.

Le spese di lite sono compensate nella misura della metà attesa la parziale reciproca soccombenza mentre la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico del Ministero resistente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande svolte da

dichiara il difetto di interesse ad agire di

condanna il Ministero di Giustizia al risarcimento del danno subito dai restanti ricorrenti quantificato in misura pari al 30% delle differenze retributive tra posizioni economica immediatamente superiore e posseduta per gli appartenenti all'area C e al 20% della medesima differenza per gli appartenenti alle aree B e A, da ciascuno maturate a far data dal 25.6.2008, oltre accessori come per legge;


rigetta nel resto il ricorso;

compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero di Giustizia alla refusione della restante parte liquidata in €4.115,00 da distrarsi.

Roma, il 17-3-10

Il giudice

Dot. Donatella Casari



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 MAR 2010



IL CANCELLIERE CI
Zodiaco Gaetana

Zodiaco Gaetana

IL CANCELLIERE C I

Gaetana Zodiaco

Zodiaco Gaetana